

REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMUNE DI MONREALE

Art. 1

Istituzione delle Elevate Qualificazioni

1. Sono istituite, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 16/11/2022, posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, oggetto di incarico a termine di Elevata Qualificazione (di seguito: incarico di E.Q.).
2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:
 - a) di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa (art. 16, comma 2, lett. a) CCNL 16/11/2022);
 - b) di responsabilità con contenuti di alta professionalità, richiedenti elevata competenza specialistica (art. 16, comma 2, lett. b) CCNL 16/11/2022).
3. L'istituzione delle posizioni oggetto di incarichi di E.Q. di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo presuppone la strategicità delle attività per le quali si procede all'incarico. Tra tali attività si possono annoverare compiti progettuali, pianificatori e di ricerca e sviluppo.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2 del presente Regolamento, l'affidamento di incarichi di E.Q. deve avvenire a personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno, anche ai sensi dell'articolo 110 del D.lgs. n. 267/2000, ed inquadrato nella medesima Area, in possesso di laurea, o, in mancanza, in possesso di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni all'interno del servizio per il quale si intende conferire l'incarico di E.Q.
5. Fermi i predetti requisiti, l'incarico di E.Q. può essere conferito a personale dipendente in possesso dei seguenti requisiti:
 - Insussistenza di condizioni ostative, previste dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione", ormai confluito nel P.I.A.O., per le aree e i procedimenti ad elevato rischio;
 - Non aver subito sanzioni disciplinare negli ultimi tre anni;
 - Insussistenza di casi di inconfiribilità di incarichi ai sensi del D.P.R. n.62/2013 e s.m.i.
6. Nel caso in cui in una data Area comunale non siano in servizio dipendenti dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, oppure nei casi in cui, pur essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale Area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico di E.Q., per la carenza delle competenze professionali richieste per la specifica posizione da ricoprire, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di E.Q. anche a personale dell'Area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. Tale facoltà è ammessa per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.
7. La Giunta individua il numero delle posizioni di E.Q. istituite presso ciascuna Area comunale, nell'ambito degli atti di macro-organizzazione dell'Ente.

Art. 2

Conferimento degli incarichi di E.Q.

1. Il conferimento degli incarichi di E.Q. avviene con determinazione dirigenziale. La durata degli incarichi è di almeno un anno ed al massimo di tre anni ex art. 18 comma 1 CCNL 16/11/2022. A garanzia della continuità operativa dell'azione amministrativa, le nomine continuano ad esplicare i loro effetti anche dopo la loro scadenza fino all'adozione di un nuovo provvedimento di nomina e per un periodo massimo di 60 giorni. Solo nel caso di consultazioni amministrative, per garantire il regolare svolgimento dell'azione amministrativa dell'Ente gli incarichi si intendono automaticamente prorogati per un periodo massimo di 90 giorni.
2. Per il conferimento degli incarichi l'Amministrazione si tiene altresì conto:
 - a) della natura e caratteristiche degli obiettivi strategici ed operativi da realizzare;
 - b) dei requisiti culturali posseduti;
 - c) delle attitudini individuali;
 - d) della capacità professionale ed esperienza acquisiti.
3. Ai fini del conferimento di incarichi di E.Q. relativi alle posizioni di lavoro di cui all'art. 1, co. 2, lett. b) del presente Regolamento è altresì richiesto, quale requisito, uno tra i seguenti elementi:
 - a) iscrizione ad un albo professionale coerente con le attività oggetto della posizione;
 - b) possesso di un titolo di studio coerente con le attività oggetto della posizione;
 - c) pregressa esperienza lavorativa pari o superiore a due anni in ambiti coerenti con le attività oggetto della posizione.
4. Per la valutazione dei fattori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, nonché di cui al comma 3, del presente articolo si terrà conto, del titolo di studio o professionale posseduto, degli esiti delle valutazioni dei tre anni precedenti e dei curricula.
5. Nel caso in cui in un'Area siano presenti più dipendenti candidati a ricoprire la posizione di E.Q., è necessario attenersi a criteri che tengano conto – rispetto alle funzioni e attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dell'esperienza acquisita nel settore oggetto dell'incarico, delle attitudini e delle capacità professionali acquisite, dei titoli di studio pertinenti all'oggetto dell'incarico e delle valutazioni ottenute dai dipendenti selezionabili. I candidati, in particolare, nel caso di cui al comma precedente, in possesso dei requisiti, sono valutati in considerazione dei seguenti criteri:
 - a) titolo di studio e professionale adeguato per lo svolgimento delle funzioni assegnate, in rapporto alla specificità dell'incarico;
 - b) aver già coordinato strutture organizzative nell'arco della propria attività lavorativa;
 - c) capacità manifestata nella gestione di processi complessi, valutata in relazione all'oggettiva complessità delle disposizioni legislative e regolamentari che li regolano e alla necessaria interrelazione con i procedimenti curati da altre strutture/Enti;
 - e) esperienza nella gestione di funzioni e di attività su tematiche significative coerenti con l'incarico da ricoprire;
6. Gli incarichi oggetto del presente Regolamento possono essere rinnovati, con i medesimi atti previsti per il loro conferimento, in relazione ai criteri di cui ai precedenti commi.

Art. 3

Revoca degli incarichi di E.Q.

1. La revoca degli incarichi di E.Q. può essere disposta:
 - a) per ragioni disciplinari di gravità tale da non consentire la prosecuzione dell'incarico;
 - b) per effetto di valutazione negativa dell'attività espletata, come definita anche dal Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente.
 - c) per mutamenti dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione
2. Prima di procedere alla revoca di un incarico di E.Q., l'Amministrazione acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. La revoca per le ragioni di cui al comma 1, comporta:
 - l'immediata cessazione dell'incarico di E.Q. con riassegnazione alle funzioni dell'Area professionale di appartenenza;
 - la perdita immediata della retribuzione di posizione e di risultato;
 - la non attribuzione dell'indennità di risultato nel caso in cui la revoca sia avvenuta per le motivazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Art. 4

Graduazione degli incarichi di E.Q.

1. La graduazione degli incarichi di E.Q. viene effettuata dal Nucleo Indipendente di Valutazione ed approvata dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) grado di professionalità richiesto per l'ottimale espletamento dell'incarico;
 - b) complessità, sia direzionale che di competenza specialistica, richiesta per l'ottimale espletamento dell'incarico;
 - c) grado di responsabilità derivante dall'ottimale espletamento dell'incarico;
 - d) grado di strategicità delle attività per le quali si procede all'incarico.
2. Il dettaglio dei criteri di graduazione è contenuto nella scheda Allegato 1 al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
3. La graduazione è aggiornata ogni qualvolta si verificano modifiche organizzative.

Art. 5

Indennità di posizione per gli incarichi di E.Q.

1. L'importo della retribuzione di posizione spettante al personale incaricato di E.Q. è diretta conseguenza della graduazione degli incarichi stessi, come rappresentato nella scheda Allegato 1 al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. L'importo verrà calcolato dividendo il *budget* a disposizione dell'Amministrazione per l'indennità di posizione per la somma di tutti i punteggi risultanti dalle graduazioni degli incarichi di Elevata Qualificazione. Il rapporto risultante verrà poi moltiplicato per i singoli punteggi di graduazione.
3. Tale importo dovrà comunque essere contenuto entro l'importo minimo di € 5.000 e l'importo massimo di € 18.000 annui lordi. L'erogazione dell'indennità di posizione avverrà per tredici mensilità.

Art. 6

Indennità di risultato per gli incarichi di E.Q.

1. I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di E.Q. sono, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. v) del CCNL 16/11/2022, oggetto di contrattazione collettiva integrativa, alla quale si rimanda.
2. Resta ferma la necessità di destinare a tale voce una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

Art. 7

Norme transitorie

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data di approvazione dello stesso.
2. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di approvazione sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti ad incarichi di E.Q., senza modifiche o integrazioni alla loro disciplina, anche con riferimento alla determinazione delle indennità di posizione e risultato. Tali incarichi proseguono fino a naturale scadenza.

Allegato 1 – Dettaglio dei criteri di graduazione degli incarichi di E.Q.

SCHEMA RELATIVA ALL'INCARICO SULLA POSIZIONE _____			
CRITERIO	PUNTEGGIO DISPONIBILE	PUNTEGGIO ASSEGNATO	NOTE
1 – Professionalità. Punteggio massimo: 30			
1.1 – Professionalità giuridica. Grado di conoscenza giuridica nelle materie oggetto di incarico.	10	_____	_____
1.2 – Professionalità tecnica. Grado di conoscenza tecnico-specialistica nelle materie oggetto di incarico.	10	_____	_____
1.3 – Professionalità gestionale. Grado di conoscenza gestionale nelle materie oggetto di incarico.	10	_____	_____
2 - Complessità. Punteggio massimo: 40			
2.1 Complessità tecnico-operativa. Grado di complessità delle materie oggetto di incarico.	20	_____	_____
2.2 Complessità direzionale. Grado di complessità direzionale della gestione dell'incarico.	10	_____	_____
2.3 Complessità relazionale. Grado di complessità relazionale (interna e esterna) dell'incarico.	10	_____	_____
3 - Responsabilità. Punteggio massimo: 40			
3.1 Responsabilità giuridico/amministrativa connessa allo svolgimento dell'incarico	10	_____	_____
3.2 Responsabilità contabile/finanziaria connessa allo svolgimento dell'incarico	10	_____	_____
3.3 Responsabilità organizzativa connessa allo svolgimento dell'incarico	10	_____	_____
3.4 Responsabilità connessa a funzioni dirigenziali delegate	10	_____	_____
4 - Strategicità. Punteggio massimo: 70			
4.1 Strategicità in relazione agli obiettivi strategici e operativi dell'Amministrazione	50	_____	_____
4.2 Strategicità in relazione alla capacità di generare innovazione e razionalizzare i processi	20	_____	_____
TOTALE	180	_____	_____

Ogni punto equivale a € 100,00, pertanto al valore ottenuto corrisponde l'ammontare dell'indennità (minimo € 5.000,00 massimo € 18.000,00).